



Regolamentazione delle professioni nel settore dell'

Elettricità

(Installatore elettricista, controllore elettricista, montatore elettricista)

Data:

Marzo 2013, ultimo aggiornamento marzo 2018

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC¹), i cittadini dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche professionali se la professione che sono abilitati ad esercitare nel loro Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa spiega qual è la regolamentazione svizzera nel settore in questione. Per «regolamentazione della professione» si intendono tutte le condizioni formative che devono essere soddisfatte per poter esercitare una determinata professione. Ciò significa che una professione regolamentata può essere esercitata solo da chi è in possesso di una formazione specifica, definita all'interno del sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri che intendono esercitare una professione regolamentata in Svizzera devono pertanto chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per i liberi professionisti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

Le particolarità della procedura per i **prestatori di servizi** (diversa da quella applicata a chi intende stabilirsi durevolmente in Svizzera) sono descritte alla fine del presente documento.

I. Basi giuridiche nel settore dell'elettricità

Per quali attività è richiesta la verifica delle qualifiche professionali?

Poiché in Svizzera quasi tutte le professioni nel settore dell'elettricità sono regolamentate, il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero deve far riconoscere o verificare le proprie qualifiche prima di iniziare la prestazione di servizi.

I prestatori di servizi che desiderano avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali devono obbligatoriamente presentare alla SEFRI una dichiarazione per poter esercitare una delle attività seguenti:

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681.

- Lavori d'installazione: montaggio, modifica o manutenzione di impianti elettrici conformemente all'art. 2 cpv. 1 OIBT², raccordo permanente di materiali elettrici fissi oppure smontaggio, modifica o manutenzione di tali raccordi. Sono considerati impianti elettrici:
 - a. gli impianti interni secondo l'articolo 14 LIE;
 - b. gli impianti alimentati da un impianto interno in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto interno di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti interni che attraversano terreni pubblici o privati;
 - c. gli impianti per la produzione in proprio, con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione;
 - d. gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:
 - i. gallerie e altre costruzioni sotterranee,
 - ii. le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,
 - iii. le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,
 - iv. i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici;
 - v. le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate;
 - e. gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate;
 - f. gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile;
 - g. i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a - f;
 - h. gli impianti elettrici dei battelli.

- Lavori di controllo: controllo degli impianti elettrici summenzionati;

- Altri lavori eseguiti da montatori elettricisti: lavori d'installazione di cui all'art. 2 cpv. 1 OIBT, lavori d'installazione all'interno di un'impresa, lavori su impianti a corrente forte conformemente all'art. 3 punto 12 OICF³, ecc. L'elenco specifico delle attività è contenuto nella tabella allegata.

Al contrario, non sono regolamentate e non devono essere notificate con una dichiarazione le prestazioni di servizi nei seguenti settori:

- progettazione di impianti elettrici (disegnatore elettricista);
- l'intero settore della telematica;
- tutta la parte commerciale e amministrativa inerente al settore dell'elettricità.

Per queste attività l'esercizio della professione è libero e la prestazione di servizi può essere fornita senza verifica delle qualifiche professionali.

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

² Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT; RS 734.27)

³ Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2)

II. Particolarità per cittadini dell'UE/AELS che intendono prestare i loro servizi in Svizzera

Principio di base

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti legalmente domiciliati nell'UE/AELS possono prestare i loro servizi in Svizzera senza dovervi stabilire in modo permanente. La durata della prestazione di servizi non può eccedere i 90 giorni per anno civile.

Se la professione che intendono esercitare è regolamentata, possono beneficiare di una procedura accelerata per la verifica delle loro qualifiche professionali. Tale procedura è disciplinata nella direttiva 2005/36/CE⁴ e nella LDPS⁵. I prestatori di servizi devono procedere alla **dichiarazione obbligatoria alla SEFRI prima di svolgere il servizio**⁶.

Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

Cosa si intende per «prestazione di servizi»?

Per «prestazione di servizi» si intende un'attività economica – indipendente o svolta senza che sia stato previamente stipulato un contratto con un datore di lavoro svizzero – di carattere temporaneo (limitata a 90 giorni lavorativi per anno civile) e svolta in Svizzera dietro remunerazione da una persona domiciliata in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito Internet della SEFRI, dove il concetto in questione è spiegato più in dettaglio.

Chi non è prestatore di servizi ai sensi dell'ALC non può beneficiare della procedura di verifica accelerata, ma deve richiedere il riconoscimento delle sue qualifiche conformemente a quanto previsto al Titolo III della direttiva 2005/36/CE, rivolgendosi all'autorità competente.

⁴ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, nella versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

⁵ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS 935.01.

⁶ www.sbf.admin.ch/dichiarazione

Attività del settore dell'elettricità

Osservazioni

- Questa tabella contiene un elenco delle attività professionali il cui esercizio è vincolato, in Svizzera, al possesso di determinate qualifiche. Le autorizzazioni per attività di installazione e controllo vengono rilasciate dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (www.esti.admin.ch). Un datore di lavoro che desidera informarsi sull'equipollenza di diplomi e certificati dei suoi collaboratori o dei candidati a un posto, può pregare la persona interessata di richiedere un riconoscimento di diploma dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (www.sbf.admin.ch/diploma).
- Questo elenco è stato elaborato dalla SEFRI e dall'ESTI e funge da strumento d'informazione. Per le informazioni in esso contenute, tuttavia, viene declinata ogni responsabilità. **Fanno stato unicamente le disposizioni legali vigenti.**
- Le attività ai sensi dell'OIBT, elencate alla cifra 5-8 e i lavori effettuati sotto tensione (cifra 8) non costituiscono delle attività regolamentate, dato che la legge non esige un titolo svizzero specifico per esercitarle. È sufficiente avere assolto una formazione di base nel settore dell'elettricità, senz'altra esigenza.

	Attività regolamentata	Designazione della funzione/dell'attività	Base legale	Titolo svizzero richiesto	Output	Osservazioni
1.	Montaggio, modifica o manutenzione di impianti elettrici conformemente all'art. 2 cpv. 1 OIBT; raccordo permanente o smontaggio di materiali elettrici fissi, modifica o manutenzione di tali raccordi	Installatore elettricista (persona del mestiere conformemente all'art. 8 OIBT)	Art. 6 OIBT	Installatore elettricista diplomato o superamento dell'esame pratico presso la Commissione degli esami professionali e di maestria (USIE)	Autorizzazione di installare dell'ESTI	-
2.	Controllo degli impianti elettrici conformemente all'art. 2 cpv. 1 OIBT	Controllore elettricista (persona del mestiere conformemente all'art. 8 OIBT)	Art. 27 OIBT	Controllore elettricista con attestato professionale federale o installatore elettricista diplomato o superamento dell'esame pratico presso la Commissione degli esami professionali e di	Autorizzazione di controllo dell'ESTI	-

				maestria (USIE)		
3.	Realizzazione di impianti elettrici conformemente all'art. 2 cpv. 1 OIBT	Impiegato di un'impresa d'installazione	Art. 10 OIBT	Installatore elettricista AFC (formazione di base su 4 anni) o elettricista di montaggio AFC (formazione di base su 3 anni)	Riconoscimento da parte dell'ESTI	-
4a.	Lavori d'installazione all'interno di un'impresa	Elettricista di fabbrica/lavori nell'azienda del datore di lavoro	Art. 13 OIBT	Attestato federale di capacità di montatore elettricista e attività pratica nel settore delle installazioni tecniche di almeno tre anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere; o attestato federale di capacità di una professione affine all'elettricista di montaggio o al disegnatore elettricista o diploma equivalente e attività pratica nel settore delle installazioni elettriche di almeno cinque anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere. o esame di elettricista di fabbrica.	Autorizzazione dell'ESTI per lavori di installazione all'interno dell'azienda	Autorizzazione d'installazione limitata ai lavori descritti
4b.	Lavori su impianti speciali	Elettricista di fabbrica/lavori nell'azienda del datore di lavoro	Art. 14 OIBT	Soddisfare le stesse condizioni degli elettricisti di fabbrica (cfr. punto 4a) e dimostrare di aver svolto tre anni di attività pratica su installazioni dello stesso tipo, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di	Autorizzazione dell'ESTI per lavori su installazioni speciali	Lavori effettuati solamente sulle installazioni che richiedono conoscenze speciali; autorizzazione d'installazione limitata

				<p>una persona che ha superato il relativo esame dell'ESTI;</p> <p>o</p> <p>attività pratica di tre anni su tali installazioni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell'ESTI, ed esame di montaggio di installazioni speciali.</p>		ai lavori descritti
4c.	Raccordo di materiali elettrici	Elettricista di fabbrica/lavori nell'azienda del datore di lavoro	Art. 15 OIBT	<p>Adempiere le stesse condizioni degli elettricisti di fabbrica (cfr. punto 4a).</p> <p>o</p> <p>Esame di raccordo di materiali elettrici</p>	Autorizzazione dell'ESTI di raccordo	Raccordo e sostituzione di materiali elettrici fissi allacciati stabilmente; autorizzazione d'installazione limitata ai lavori descritti
5.	Esecuzione di lavori su impianti a corrente forte conformemente all'art. 3 punto 8 dell'OICF (impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione in rete)	<p>Persona esperta (art. punto 23 OICF)</p> <p>Definizione: «persona in possesso di una formazione di base in elettrotecnica (tirocinio, formazione equivalente in seno all'azienda o studio nel ramo dell'elettrotecnica) e di esperienza nella manipolazione dei dispositivi elettrotecnici».</p>	Art. 11 cpv. 1 e art. 67 OICF	<p>Esempi di formazioni svizzere che adempiono le condizioni legali:</p> <p><u>Formazione di base in elettrotecnica:</u> Attestato di capacità di un tirocinio elettrotecnico (AFC di elettricista per reti di distribuzione, installatore elettricista, operatore in automazione, ecc.) con esperienza pratica</p> <p>oppure</p>	Nessuno; responsabilità del datore di lavoro	<p>A seconda dei casi, determinati lavori possono essere eseguiti da persone addestrate (cfr. art. 11 cpv. 2 OICF)</p> <p>Si veda la direttiva dell'ESTI n. 407.0909 i concernente le attività su impianti elettrici e la tabella allegata</p>


				<p><u>Studio nell'ambito dell'elettrotecnica:</u> titolo in elettrotecnica di una scuola universitaria (PFZ, PFL), di una scuola universitaria professionale (STS, SUP), di una scuola specializzata superiore di tecnica riconosciuta a livello federale, con esperienza nella manipolazione di dispositivi elettrotecnici</p> <p><u>Esperienza:</u> Esperienza pratica di durata adeguata nell'ambito delle installazioni elettrotecniche, da convalidare da parte del titolare dell'azienda</p> <p>oppure</p> <p><u>Formazione equivalente in azienda</u> La formazione equivalente in azienda si orienta alla formazione di una persona qualificata e dura – sotto la direzione di persone esperte – almeno 5 anni per quanto riguarda la parte pratica. L'attività pratica deve essere integrata da una formazione teorica specifica.</p>		
6.	Esecuzione di lavori su impianti a corrente forte conformemente all'art. 3 punto 8 dell'ordinanza sulla corrente forte (impianti di	Persona addestrata (art. 3 punto 15 OICF) Definizione: «persona	Art. 11 cpv. 2 e art. 67 OICF	-	Nessuno; responsabilità del datore di lavoro	Le attività della persona addestrata si limitano a lavori di routine

	produzione, di trasporto e di distribuzione in rete)	senza formazione di base in elettrotecnica la quale può eseguire attività limitate ed esattamente definite nell'impianto a corrente forte e che conosce le condizioni locali e le misure di protezione da adottare».				
7.	Esecuzione di lavori su impianti a corrente forte sotto tensione (impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione in rete)	Persona qualificata con formazione speciale	Art. 76 OICF	<p>Esempi di formazioni svizzere che adempiono le condizioni legali:</p> <p>Secondo il punto 6.3.1.4 della norma europea EN 50110-1 :2004, esercizio degli impianti elettrici; a seconda del tipo di lavoro, una persona esperta o addestrata. Per esempi di lavori sotto tensione si veda il punto 3.3 della direttiva n. 407.0909 i dell'ESTI concernente le attività su impianti elettrici (lavori periodici semplici lavori: persona addestrata dietro istruzione; attività, che pongono esigenze particolari al personale, alla formazione e all'organizzazione: persona esperta con formazione speciale).</p>	Nessuno; responsabilità del datore di lavoro	I requisiti di base che la formazione speciale deve soddisfare sono definiti nella norma europea EN 50110-1 :2004.
8.	Esecuzione di lavori su impianti a corrente debole sotto tensione	Persona qualificata con formazione speciale	Art. 22 cpv. 2 OIBT	<p>Esempi di formazioni svizzere che adempiono le condizioni legali:</p>	Nessuno; responsabilità del titolare	Devono sempre essere impiegate due persone. La seconda

	[Nell'uso della lingua tedesca si opera una distinzione tra impianti (Anlagen) e installazioni (Installationen)]			Attestato di capacità di installatore elettricista o formazione equivalente.	dell'autorizzazione di installare.	persona può essere addestrata, ma deve in ogni caso aver assolto un corso di pronto soccorso.
--	--	--	--	--	------------------------------------	---

Abbreviazioni:	OIBT	Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27)
	OICF	Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte, RS 734.2)
	AFC	Attestato federale di capacità
	USIE	Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti
	PF	Politecnico federale
	SUP	Scuola universitaria professionale
	SSS	Scuola specializzata superiore

5.2 Formazione professionale di una persona esperta



L'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT) non contempla il concetto di persona esperta. Chi esegue, modifica, ripara o controlla impianti elettrici deve soddisfare le esigenze dell'OIBT.